

Relazione Illustrativa**Proposta di legge “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003”**

Premessa

La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) prevede all'articolo 8 che il comune esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di protezione civile. In particolare il comma 2, lettera e) del medesimo articolo dispone che il comune provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi calamitosi verificati nel territorio di competenza ed individua gli interventi necessari. Detta attività è supportata anche dalla provincia, come indicato nel successivo articolo 9.

Purtroppo, negli ultimi anni, nei casi di emergenza sia di rilevanza nazionale che regionale, tutti gli eventi si sono manifestati, anche a causa del mutato sistema climatico, particolarmente imprevedibili, diffusi e violenti e tale diversa manifestazione degli eventi calamitosi ha comportato una maggiore estensione ed una eccezionale gravità dei danni subiti nei territori interessati.

Il mutato quadro istituzionale, sia a livello statale che regionale, ha determinato una diminuzione, anche in relazione alle minori risorse umane ed economiche, del ruolo di ausilio in favore degli enti locali danneggiati svolto da parte delle province, con riferimento alle attività di cui al citato articolo 8 della l.r. 67/2003.

L'eccezionalità dell'evento e la necessità di intervenire nel minor tempo possibile evidenziano l'esigenza improcastinabile di rafforzare e accelerare la relativa azione di intervento nella ricognizione dei fabbisogni, correlata anche per poter accedere tempestivamente ad eventuali stanziamenti di risorse finanziarie statali.

A tale fine, la Regione possiede la struttura organizzativa adatta, senza oneri a carico del bilancio regionale, per sostituire, ove necessario, in detta funzione gli enti locali in particolari difficoltà.

oooooooooooo

La proposta di legge in esame prevede pertanto, in linea con quanto già avvenuto per precedenti eventi calamitosi verificatisi quale quello dell'alluvione di Livorno, una modifica alla l.r. 67/2003, in particolare all'articolo 11, per adeguarla alle nuove esigenze operative sopravvenute, come già avvenuto con quanto disposto dalla legge regionale 29 settembre 2017, 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017, verificatisi nei territori dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti), che all'articolo 2 che ha individuato la Regione quale soggetto preposto all'attività di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera d) della medesima legge n.225/1992.

L'**articolo 1** prevede che, ove sia stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 e valutata la gravità dell'evento calamitoso occorso, la

Giunta regionale, con propria deliberazione, può provvedere, in sostituzione degli enti locali coinvolti, all'attività di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge 225/1992. Tale attività nel caso in cui venga nominato il Commissario delegato è coordinata da quest'ultimo.